

Dal **13 giugno 2013** è in vigore il **Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59** "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale*".

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, prima chiesti e ottenuti separatamente. Contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per i titoli sostituiti e definisce in dettaglio le modalità per svolgere le attività di autocontrollo individuate dall'autorità competente. L'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99)
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)

Soggetti destinatari dell'AUA

L'ambito di applicazione del regolamento n. 59/2013 è definito dall'Art. 1, secondo il quale destinataria dell'AUA è la categoria delle piccole e medie imprese (PMI), in relazione agli impianti e ai progetti non soggetti né ad A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale) né a V.I.A. (Valutazione impatto ambientale), i quali abbiano necessità di ottenere almeno una tra le autorizzazioni ambientali ora sostituite dall'AUA

Durata dell'AUA

La nuova autorizzazione unica ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.

Con deliberazione di Giunta n.1076 del 25.11.2016, la Regione Liguria ha approvato il modello regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA).